

Deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture per Interventi Locali di Minore Rilevanza

Il DLg n. 32/19, convertito in Legge n. 55/19, ha modificato gli articoli 65, 67 e 93 del DPR 380/01 e inserito nello stesso decreto l'art. 94 bis.

L'art. 94 bis al comma 1 lettera b) introduce gli "interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" non soggetti ad autorizzazione preventiva.

Con DGR n. 924 del 05/06/19 (pubblicata sul BUR n. 186 dell'11 giugno 2019 e pertanto operativa dal 12/06/2019), che integra quanto previsto dalla DGR n. 828 del 31/05/19, si individuano le RIPARAZIONI e gli INTERVENTI LOCALI sulle costruzioni esistenti quali INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA AI FINI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' ad esclusione dei casi in cui i medesimi interventi sono comunque soggetti ad autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 11, comma 2 lettere a), b), e c) della LR 19/08.

Gli interventi di riparazione e gli interventi locali definiti al paragrafo 8.41 del DM 17/01/2018 e specificati al paragrafo C8.4.1 della relativa circolare n. 7/2019

che NON riguardano:

- abitati dichiarati da consolidare, di cui all'art. 11 comma 2 lettera a) della LR19/08,
- violazione alle norme tecniche antisismiche, di cui all'art. 11 comma 2 lettera b) della LR 19/08,
- costruzioni di interesse strategico o rilevante, di cui all'art. 11 comma 2 lettera b) LR 19/08

sono assoggettati a DEPOSITO ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/01 e sottoposti a controllo a campione secondo la normativa regionale vigente.

Per i restanti interventi continua a trovare applicazione la disciplina regionale prevista dal titolo IV della LR 19/08.

In attesa di specifiche disposizioni da parte della Regione Emilia-Romagna, le pratiche sismiche relative a "interventi locali di minore rilevanza", di cui all'art.94 bis comma 1 lettera b) punto 2), a partire dal 8 luglio 2019 potranno essere presentate col procedimento del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture come regolamentato dall'art. 13 della LR 19/08.

Il deposito del progetto esecutivo delle strutture ha validità per cinque anni a partire dalla data di attestazione di avvenuto deposito. Tale attestazione viene rilasciata a seguito di esito positivo della verifica di completezza formale del progetto di cui al par. B.3 dell'All. B alla DGR 1373/11 ed effettuata dalla Struttura Tecnica Territorialmente Competente in Materia Sismica

ISTRUZIONI per il DEPOSITO

L'inoltro del deposito dovrà essere telematico utilizzando la piattaforma SIS.

Considerando che la piattaforma SIS non prevede il deposito per le zone sismiche 2, è necessario utilizzare la procedura prevista per l'inoltro dell'istanza di autorizzazione.

Come per tutte le altre pratiche sismiche l'ID SIS dovrà essere riportato chiaramente nella pratica edilizia e gli estremi della pratica edilizia riportati nel SIS

1. Il tecnico delegato che inserisce la pratica sulla piattaforma SIS dovrà:
2. Inserire la parola DEPOSITO nella sezione nome pratica "**DEPOSITO – nome pratica**" per distinguere le pratiche depositate da quelle ad autorizzazione;
3. Inserire il modulo **MUR D.2.1 – deposito progetto per opere di Minore Rilevanza** in sostituzione del modulo MUR A.2 ed il modulo **MUR D.3.1 asseverazione di conformità e congruità per interventi di Minore Rilevanza** in sostituzione del modulo MUR A3/D3.
4. Inserire la ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria previste per il deposito art. 13 LR 19/08;
5. Allegare tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla DGR 1373/11
6. Attendere l'ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO che sarà inviata tramite PEC al procuratore e al SUE/SUAP a seguito del controllo di completezza e regolarità formale della documentazione presentata.
7. Inserire l'ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO allegandola alla documentazione di inizio lavori, dopo il cambio di stato della pratica in "depositata" che sarà effettuata a cura del Servizio Assistenza SIS nell'arco di qualche giorno dal rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito.

I depositi saranno sottoposti a controllo di merito a campione secondo la normativa regionale vigente.